



AF.FA.D.1.Q.12

Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
16-7-90

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12,13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTO il proprio decreto 20 luglio 1983 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire nell'area della centrale di Fiume Santo, sita nel territorio del Comune di Sassari, due sezioni termoelettriche della potenza di 320 MW ciascuna;

VISTA l'istanza del 25 maggio 1989 e successive integrazioni del 20 ottobre 1989 e 11 aprile 1990, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione all'adeguamento ambientale delle suddette sezioni termoelettriche mediante la costruzione di impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nelle aree indicate nella planimetria n. F0002/01;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988 sopra citato;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, dei Lavori Pubblici, della Marina Mercantile e dei Trasporti, rispettivamente, con nota del 5 luglio, 9 aprile, 26 aprile e 20 aprile 1990;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità nonché dalla Regione Sardegna, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo 24.6.1989;

./.

Ruff.

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a costruire ed esercire, nell'area di pertinenza della centrale termoelettrica di Fiume Santo, Comune di Sassari, gli impianti per l'adeguamento ambientale delle sezioni da 320 MW ciascuna, descritti nella documentazione allegata alle istanze citate in premessa.

Le aree occorrenti per la realizzazione degli impianti suddetti sono indicate nell'allegata planimetria generale n. F0002/01, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni relative alle sezioni da 320 MW:

- 1) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati, una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, i seguenti limiti di emissione:

SO₂ ≤ 400 mg/Nm³

NO_x ≤ 200 mg/Nm³

Polveri ≤ 50 mg/Nm³

calcolati come media mensile.

Il rispetto dei limiti è indipendente dal tipo di combustibile utilizzato.

I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuali di O₂ pari al 6% per carbone ed al 3% per olio combustibile.

- 2) Nel periodo transitorio, intercorrente tra la data della presente autorizzazione e il completamento dei lavori, l'esercizio delle sezioni è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.
- 3) Gli interventi di adeguamento debbono essere effettuati entro il termine di 51 mesi dalla data della presente autorizzazione.
- 4) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NO_x, Polveri, Ossigeno in uscita.

Le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio già in fase di primo avviamento degli impianti risanati e comunque non oltre il termine di cui al punto 3.

I punti di prelievo delle misure debbono essere scelti e collocati in zone dove i fumi di scarico assumono costanza di flusso e secondo le norme di buona tecnica in attesa di specifica normativa al riguardo.

- 5) In tutte le postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicate intorno alla centrale, devono essere installati analizzatori di NOx entro il 31 dicembre 1991.
- 6) L'esercente dovrà rispettare i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma del D.P.R. 24.5.1988, n. 203; inoltre dovrà adottare tutte le misure tecniche per il massimo contenimento delle emissioni diffuse. In particolare per gli impianti, compresi gli stoccaggi, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni.
- 7) Nella raccolta e trasferimento delle ceneri volanti con sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria, deve essere rispettato un valore di emissione delle polveri inferiore a 20 mg/Nm³.
- 8) L'esercente dovrà predisporre le condotte di uscita dei fumi per consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento.
- 9) L'esercente deve fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori.

Roma, li

16 LUG. 1990

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ
DI ENERGETICA E AMBIENTALE - SEZIONE III BASE

La presente è firmata dal 3 Segli
è conferita gruppo

Roma, li 16 MAR. 1994

IL FUNZIONARIO